

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE
PER IL SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE**

Relazione introduttiva

Il commercio equo e solidale è stato per molti anni un'esperienza concreta per mettere in relazione le esigenze dei piccoli produttori del « sud del mondo » con la scelta di maggiore solidarietà ed equità negli scambi commerciali e nelle relazioni tra comunità e Paesi. Dagli anni '50, quando nacque in Olanda, il commercio equo e solidale ha saputo crescere in quantità e in qualità diventando, negli ultimi quindici anni, sia a livello globale che europeo, e soprattutto italiano, oggetto di interesse da parte dei cittadini, dei gruppi di ricerca delle università e dei decisori politici. Se il dato della produzione e commercializzazione di prodotti equosolidale registra un successo crescente, sia nelle scelte dei consumatori che nell'attenzione da parte dei media e dell'opinione pubblica (sono oltre 70.000 i punti vendita in tutta Europa tra « botteghe del mondo », i negozi specializzati nella vendita e nella promozione del commercio equo solidale, e grande distribuzione organizzata, con un fatturato che supera ormai i 660 milioni di euro), molta strada resta ancora da compiere. In Italia, ad esempio, solo lo 0,13 per cento del caffè venduto è stato acquistato a condizioni eque, pagandolo cioè al « giusto prezzo » al produttore (e anche per altri prodotti siamo su percentuali molto basse: dallo 0,63 per cento del tè all'appena 0,08 per cento del cioccolato). In gioco non sono soltanto questioni legate a dinamiche di mercato: dietro la commercializzazione di questi prodotti operano infatti realtà produttive concentrate nei Paesi in via di sviluppo che coniugano il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell'ambiente e che fondano la loro prassi economica sulla collaborazione responsabile con i produttori. I canali di vendita garantiscono non solo, quindi, il riconoscimento di un giusto prezzo a chi li produce e la massima trasparenza per chi li acquista, ma anche il sostegno e lo sviluppo di una filiera produttiva « corta ». Valori che possono « contagiare » positivamente anche i processi di globalizzazione in atto.

Negli ultimi anni si è fatto strada, tra i parametri che regolano le leggi del mondo imprenditoriale e tra quelli che determinano le scelte dei cittadini-consumatori, un approccio alternativo alla produzione, al commercio e al consumo, incentrato sulla relazione etica. Si tratta di una forma di lotta alla povertà che si basa sull'accompagnamento nell'accesso al mercato e che è caratterizzata da pochi ma ben saldi principi: parternariato responsabile; un prezzo più equo pagato alle imprese dei produttori; salari adeguati; relazioni commerciali durature; opere sociali per le comunità coinvolte; sostenibilità ambientale dei processi di lavorazione; miglioramento qualitativo della filiera produttiva. Per fare un esempio, si pensi che oggi un produttore di caffè latino-americano percepisce circa il 3 per cento del prezzo finale del suo prodotto. Con il commercio equo lo stesso produttore e la sua comunità non solo ricevono circa il 30 per cento di quel prezzo, ma riescono anche ad accedere al mercato come attori e non solo come soggetti passivi.

Se la responsabilità sociale delle imprese e la sostenibilità ambientale ed etica dello sviluppo sono i nuovi valori da cui partire per la rigenerazione del sistema economico globale, lo « strumento » del parametro etico deve incidere il più possibile in tutti i contesti sociali. Non a caso la rilevanza dell'approccio equo e solidale al ciclo delle merci è stata riconosciuta anche nelle sedi istituzionali, a cominciare da quella europea: ad esempio, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione n. A3-0373/93 del 19 gennaio 1994, sulla promozione del commercio equo e solidale fra nord e sud, e la risoluzione n. 198/98/CE del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, che ne riconoscono il valore sociale, e lo stesso Parlamento ha invitato la Commissione europea a prendere una serie di misure volte a premiare prodotti certificati equo solidali, incoraggiando la creazione di un marchio comune e favorendo una politica di incentivi. Un'altra risoluzione sul commercio equo e solidale e lo sviluppo è stata approvata il 6 luglio 2006 dal Parlamento di Strasburgo su sollecitazione della Commissione per lo sviluppo di Bruxelles. Lo stesso Parlamento italiano ha approvato all'unanimità due mozioni nel biennio 2002-2003 (mozione del senatore Iovene al Senato della Repubblica e mozione dell'onorevole Fioroni alla Camera dei deputati) che indicano il commercio

equo e solidale come possibile e ulteriore strumento di lotta alla povertà , con particolare riferimento ai piccoli produttori, a partire da quelli coinvolti nella filiera del caffè.

Parallelamente, sono diverse le regioni che hanno deciso di disciplinare il settore, approvando norme sulla produzione del commercio equo e solidale. Basti ricordare, fra le altre, la legge regionale del Friuli Venezia Giulia (legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29), la legge regionale della Toscana (legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37), la legge regionale dell'Umbria (legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3), la delibera della giunta regionale del Trentino-Alto Adige (n. 232 del 27 luglio 2005), la legge regionale dell'Abruzzo (legge regionale 28 marzo 2006, n. 7), la legge regionale delle Marche (L.r. 29 aprile 2008, n. 8), la legge regionale del Piemonte (legge regionale 28 ottobre 2009 n. 26), la legge regionale della Liguria (legge regionale 13 agosto 2007 n. 32), la legge regionale dell'Emilia Romagna (L.R. 22/12/2009 n.110), la legge regionale del Veneto (L.R. 22/01/2010 n.6) ed infine la legge provinciale del Trentino (L.P. 17/06/2010, n° 13).

Molti enti locali, inoltre, hanno manifestato grande interesse per questi temi, attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dall'arcipelago del commercio equo e solidale, come la campagna « Città eque e solidali », promossa da TransFair/Fairtrade Italia, AGICES, Coordinamento agende 21 locali italiane e Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, con l'adesione dell'Associazione botteghe del Mondo (AssoBotteghe) Italia e dei soci dell'Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES), CTM Altromercato e Commercio alternativo. Una campagna che ha l'obiettivo di coinvolgere gli enti locali nella promozione delle istanze del commercio equo e solidale.

Nel luglio 2007 è stata depositata presso la commissione attività produttive della Camera dei Deputati del Parlamento una proposta di legge che introduce misure per la promozione e lo sviluppo del commercio equo e solidale. E' il risultato di un approfondito percorso di confronto all'interno del tavolo di coordinamento delle tre realtà maggiormente significative nel contesto equo italiano, AGICES, AssoBotteghe e Fairtrade/Transfair Italia (iniziativa italiana dell'Organizzazione internazionale di certificazione di prodotti del commercio equo e solidale). Tuttavia si tratta di una disciplina che probabilmente dovrà attendere tempi molto lunghi per la sua approvazione.

La presente proposta di legge regionale mira a introdurre in Lombardia alcune misure per il riconoscimento e il sostegno delle Organizzazioni del commercio equo e solidale, nonché per promuovere la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale.

In particolare il testo riprende le principali definizioni del fenomeno già presenti nella proposta di legge nazionale e approvate dalle Organizzazioni e introduce un Elenco regionale al fine di individuare i soggetti e i prodotti del Commercio Equo e Solidale che possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge.

I quali interventi consistono in contributi per le attività svolte nell'interesse generale (formazione e informazione nelle scuole), per i progetti di cooperazione allo sviluppo, per lo startup delle imprese sociali o per i consolidamento delle stesse.

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE
PER IL SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE**

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e in adempimento dei principi affermati nel proprio Statuto, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione che è volta a realizzare scambi commerciali con produttori di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone per consentire l'accesso al mercato ai produttori marginali, e che persegue uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

2. La Regione riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nel sostegno alla crescita economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo, nella pratica di un modello di economia partecipata, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico, e nella promozione dell'incontro fra culture diverse.

3. La Regione per concorrere alla promozione e alla diffusione del commercio equo e solidale, della sua cultura e dei suoi prodotti riconosce e sostiene le organizzazioni di commercio equo e solidale e ne favorisce lo sviluppo.

4. Per le finalità sopra indicate, la presente legge individua i requisiti che qualificano il commercio equo e solidale, i soggetti e i prodotti del commercio equo e solidale

Art. 2 - Commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni o anche servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato.

2. Tale l'attività viene realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i seguenti requisiti:

- a) il pagamento di un prezzo equo;
- b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene
- c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione
- d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi
- e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali

3. Nell'accordo di cui al comma 2 la proposta contrattuale del committente è accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, l'accordo di cui al comma 2 ne dà espressamente atto, indicandone i motivi.

Art. 3 - Prezzo equo

1. Per prezzo equo s'intende il prezzo versato a un produttore quando esso consenta di:

- a) erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;
- b) coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;
- c) programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi.

Art. 4 - Prodotti del commercio equo e solidale

1. Nella filiera dei prodotti del commercio equo e solidale la relazione tra produttore e consumatore è mediata dalle organizzazioni indicate all'articolo 5.

2. Sono prodotti del commercio equo e solidale:

- a) quelli realizzati, importati, distribuiti e commercializzati, all'ingrosso o al dettaglio, da organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 5,
- b) quelli certificati da parte di un ente di certificazione autonomo, che abbia per scopo sociale la certificazione in via esclusiva dei prodotti del commercio equo e solidale e sia riconosciuto idoneo da parte degli enti internazionali di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 5 Organizzazioni di commercio equo e solidale

1. Sono organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 secondo le modalità ivi descritte.

2. Sono altresì organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti senza scopo di lucro in possesso dei requisiti organizzativi del comma 1, che vendono, importano o trasformano in via prevalente i prodotti di cui all'articolo 4 e che assicurano nell'ambito delle loro attività tutte le seguenti condizioni:

- a) l'illustrazione al pubblico della ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla filiera produttiva e commerciale;
- b) l'indicazione della filiera produttiva e commerciale, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;
- c) lo svolgimento di iniziative di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario tra nord e sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico, nonché attività di formazione degli operatori o dei produttori svolta in Italia o all'estero.

Art. 6 - Elenco regionale

1. È istituito, presso la direzione regionale competente, l'elenco regionale delle Organizzazioni del commercio equo e solidale, di seguito denominato elenco regionale.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale i soggetti di cui all'art. 5 in possesso dell'accREDITAMENTO rilasciato dagli enti nazionali maggiormente rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale, che attesta che il soggetto opera nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta Italiana dei Criteri del commercio equo e solidale approvata dalla associazione Assemblea Generale Italiana delle Organizzazioni di commercio equo e solidale.

3. Le modalità di iscrizione nell'elenco regionale ed il funzionamento dello stesso sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 11.

4. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 11, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 5, l'iscrizione al Registro Italiano delle Organizzazioni di commercio equo e solidale (Registro Agices) o l'accREDITAMENTO presso la Federazione mondiale del World Fair Trade Organization (IFAT/WFTO) è titolo per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Art. 7 - Beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all'art. 8 le organizzazioni iscritte nell'elenco regionale

2. I contributi per le iniziative di cui all'art. 8, comma 2, lettere f) ed i), sono erogati rispettivamente agli enti pubblici appaltanti e agli istituti scolastici

Art. 8 - Tipologie di intervento.

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove, sostiene e coordina progetti di promozione del commercio equo e solidale.

2. In particolare la Regione può promuovere, finanziare o sostenere anche mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto:

- a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;
- b) iniziative di formazione, anche a livello scolastico;
- c) iniziative nel campo della cooperazione;
- d) investimenti in infrastrutture per le organizzazioni regionali;
- e) fondi di garanzia per linee di credito promosse da banche o soggetti autorizzati che perseguano una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi da organizzazioni;

- f) fino al quindici per cento dei maggiori costi conseguenti all'inserimento nei bandi della priorità di prodotti di commercio equo e solidali nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva pubblica, nei centri automatici di distribuzione e bar interni;
- g) attività di consulenza legale e valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
- h) fiere periodiche del commercio equo e solidale;
- i) i costi sostenuti da istituti scolastici per interventi sul commercio equo, rivolti ai propri studenti e corpo docente e realizzati da soggetti iscritti all'elenco;
- j) gli oneri sociali relativi al personale (dipendenti, soci lavoratori o altre forme di lavoro previste dalle vigenti leggi) per un massimo di 1.500 euro/anno per organizzazione e per un periodo non superiore a cinque anni per addetto.

3. Il contributo a fondo perduto che riguardi specifici investimenti in infrastrutture e immobili per l'esercizio della attività può essere concesso sotto forma di sottoscrizione del capitale sociale della Organizzazione, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 11.

4. La Regione organizza e promuove, in collaborazione con i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6, l'annuale "Giornata regionale del commercio equo e solidale", quale momento di incontro tra la comunità locale e la realtà del commercio equo e solidale.

Art. 9 - Modalità di vendita.

1. Ai soggetti iscritti all'elenco regionale è consentita la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali inerenti al commercio equo e solidale, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche.

Art. 10 - Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sulla base della proposta della Consulta con regolamento approvato ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, individua:

- a) le modalità di iscrizione, di cancellazione e di funzionamento dell'elenco regionale;
- b) gli accantonamenti, i criteri, le priorità e le modalità per l'erogazione di finanziamenti o di contributi;
- c) le modalità di scelta dei componenti della Consulta di cui all'art. 12.

Art. 11 – Albo regionale delle cooperative sociali

1. Le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera A), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che esercitano attività di commercio equo e solidale in modo strumentale all'interno di attività di carattere educativo, possono iscriversi all'albo delle cooperative sociali di cui all'art. 4 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) e all'art.27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), fermi restando gli altri requisiti per l'iscrizione.

Art. 12 – Consulta regionale del commercio equo e solidale

1. È istituita la Consulta regionale del commercio equo e solidale, di seguito denominata Consulta, composta da tre membri scelti tra esponenti illustri rappresentativi del mondo del commercio equo e solidale con le modalità stabilite nel regolamento attuativo.

2. Alla Consulta partecipa altresì di diritto un funzionario della Regione delegato dalla direzione regionale competente nelle materie inerenti il mondo del *non profit*.

3. La Consulta, in linea con gli obiettivi della presente legge, provvede a:

- a) proporre il regolamento attuativo e le sue eventuali modifiche;
- b) attivare le linee regionali per lo sviluppo di una rete a livello locale, delle organizzazioni iscritte all'Elenco regionale;
- c) individuare, coordinare e realizzare iniziative in favore del commercio equo e solidale, volte alla diffusione di una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale sostenibile ed ecocompatibile.

Art. 13 –Norma in materia di aiuti di Stato

1. I benefici previsti dalla presente legge sono concessi alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti *de minimis*.